

CXCI.

TORNATA DEL 3 LUGLIO 1904.

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Discussione del progetto di legge: « Trattamento doganale a favore di alcuni prodotti originari della Colonia Eritrea » (N. 406) — Nella discussione generale parlano il senatore Carta Mameli ed il ministro degli affari esteri — La discussione generale è chiusa e senza discussione si approvano i quattro articoli del progetto — Discussione del progetto di legge: « Interpretazione e dichiarazione degli effetti dell'articolo 3 della legge 17 maggio 1900, n. 173, sul credito comunale e provinciale » (N. 378) — Non ha luogo discussione generale, e senza discussione, si approvano i due articoli del progetto — Il senatore Astengo, relatore, riferisce su di una petizione — Approvazione e rinvio allo scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge: « Indennità ai superstiti della campagna dell'Agro romano » (N. 388); « Provvedimenti necessari a riparare i danni cagionati alla Biblioteca Nazionale di Torino, e per le riforme urgenti degli impianti d'illuminazione e riscaldamento nelle Biblioteche e negli Archivi del Regno » (N. 410); « Modificazioni di alcuni ruoli organici del personale dell'Amministrazione finanziaria » (N. 301); « Conversione in Regi degli Istituti secondari » (N. 39) — Votazione a scrutinio segreto — Approvazione dei seguenti disegni di legge: « Regificazione del ginnasio e della scuola tecnica di Pistoia » (N. 399); « Costruzione di un nuovo edificio per la clinica chirurgica della R. Università degli studi di Parma » (N. 38); « Provvedimenti per la gestione della rete telefonica urbana di Venezia in seguito a revoca della concessione » (N. 413); « Modificazioni al ruolo organico delle carriere di seconda e terza categoria (ragioneria e categoria d'ordine) del Ministero degli affari esteri » (N. 403); Destinazione di un ufficiale dell'Ordine giudiziario in qualità di Console aggiunto presso i Regi Consolati di Alessandria e Cairo » (N. 404); « Ruolo organico del personale addetto alle biblioteche » (N. 411); « Fabbricazione e vendita di vaccini, virus, sieri, tossine e prodotti affini » (N. 408); « Esonerazione dall'imposta di ricchezza mobile delle spese d'ufficio dei ricevitori postali e telegrafici » (N. 402) — Presentazione di un progetto di legge — Chiusura di votazione e risultato di essa — Seconda votazione a scrutinio segreto e risultato di essa.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 15.

Sono presenti il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, ed i ministri degli affari esteri, del tesoro, della guerra, di agricoltura, industria e commercio, dei lavori

pubblici, di grazia e giustizia e dei culti ed il sottosegretario di Stato per le finanze.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Discussione del disegno di legge: « Trattamento doganale a favore di alcuni prodotti originari della Colonia Eritrea » (N. 406).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Trattamento doganale di favore ad alcuni prodotti originari della Colonia Eritrea ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:

(V. Stampato N. 406).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onor. Carta-Mameli.

CARTA-MAMELI. Il 15 maggio 1903 io avevo l'onore di sollevare in Senato la questione che il presente progetto di legge mira a risolvere. Io dicevo allora che all'avvenire agricolo ed economico della Colonia poneva grande impedimento il Governo, colpendo i prodotti dell'Eritrea con gli stessi dazi doganali da cui sono colpiti i prodotti che vengono dall'estero e che varcano la nostra frontiera. Il 15 dello stesso mese ripetei le mie doglianze e le mie osservazioni; e discorrendo della produzione del cotone, di cui la nostra industria ha tanto bisogno, facevo notare che all'industria cotoniera italiana, per provvedersi di materia prima, conveniva rivolgersi di preferenza all'Egitto anziché alla nostra Colonia, perché risparmiava una maggior spesa di trasporto e quella speciale derivante dal transito per l'istmo di Suez. Al Governo d'allora parve che io dicessi delle cose strane: a me pareva che dicessi delle cose che erano suffragate dal senso comune.

Questo disegno di legge risolve, almeno in parte, la importante questione, secondo le convinzioni mie e credo anche secondo le esigenze del senso comune, e però io ringrazio il ministro di averlo presentato.

E qui mi si consenta un'osservazione: la legge sottoposta al nostro esame, se fosse stata presentata cinque o sei anni or sono, avrebbe destato in una parte del paese una viva ilarità. E infatti si sarebbe detto: da quando in qua sulla roccia e sull'arida sabbia germoglia il grano, germogliano altre utili piante? Oggi la cosa ha destato in altri un senso di paura, — paura per la possibile concorrenza dei prodotti Eritrei a danno della produzione agricola della madre patria.

L'Eritrea è diventata per essi la terra pro-

nessa. Specie per la produzione frumentaria pare che i terreni della Colonia vincano per fertilità le pianure americane e russe.

Ilarità e paura sono ugualmente mancanti d'ogni fondamento!

E ora esaminerò brevemente talune delle disposizioni del disegno di legge. Esso limita ai 20 mila quintali, la quantità del grano che può entrare in franchigia nei nostri porti.

È poca cosa.

Il primitivo disegno di legge ministeriale lasciava aperta una valvola, consentiva che per decreto Reale questo limite potesse essere sorpassato. Ma capisco che si è dovuto fare una concessione a quelli che tremano ad ogni stormir di foglie, quantunque tremino a torto. Che cosa sono, infatti, 20 mila quintali di grano o anche 60 mila quintali, ché a tanto si calcola la produzione possibile della Colonia, che cosa sono in un paese il quale deve provvedersi annualmente dall'estero di circa un milione di tonnellate di frumento? Sono una goccia di acqua nel mare.

Ma io spero che questa legge sia un primo passo che ci conduca a migliori e più fecondi risultati.

La legge proposta permette che entrino, senza onere di dazio, parecchi prodotti propri dell'Eritrea e tra gli altri il cotone ed il legname, due prodotti molto importanti per l'Italia che ne è così forte importatrice. Io però mi associo ai voti fatti dal relatore, cioè che in un giorno non lontano possano entrare in franchigia, senza iattura dell'Erario, i prodotti tutti di zona torrida che ci offre la Colonia.

Prima di finire, potrei, con facile erudizione, esporre brevemente quello che in argomento fanno gli altri paesi i quali possiedono colonie, ma farò perdere a voi, onorevoli colleghi, che queste cose sapete meglio di me, tempo e pazienza. Mi limiterò pertanto ad accennare che gli altri fanno precisamente l'opposto di quello che abbiamo fatto finora noi.

Il tempo stringe e pongo termine a queste brevi parole, non senza però notare che con questa legge usciamo da una contraddizione nella quale ci dibattevamo. Volevamo infatti produttiva la Colonia, acciò non fosse di grave onere all'erario, e nel tempo medesimo non la volevamo tale nella tema che, diventando produttiva, potesse fare concorrenza ai prodotti

agricoli della madre patria. Ora da cotesta contraddizione siamo usciti: abbiamo preso la buona via, e di ciò do lode al Governo e specialmente all'onorevole ministro degli affari esteri.

TITTONI T., *ministro degli affari esteri*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TITTONI T., *ministro degli affari esteri*. Io non ho nulla da aggiungere poichè il senatore Carta-Mameli ha avvalorato con la sua autorevole parola le considerazioni svolte nella relazione ministeriale ed in quella dell'Ufficio centrale. Del resto, il progetto nei suoi termini modesti è l'inizio di un esperimento che potrà avere fecondi risultati e questo tutti ci auguriamo. A me non rimane che raccomandare al Senato l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È concessa l'esenzione dal dazio doganale e dal diritto di statistica, all'entrare nel Regno, al frumento prodotto nel territorio della Colonia Eritrea, fino alla concorrenza di una quantità annua di 20,000 quintali.

Il Governatore della Colonia assegnerà, in principio di ogni anno, ai produttori che ne faranno domanda, la quantità di grano che ciascuno di essi potrà importare in franchigia nella madrepatria, fino a raggiungere complessivamente la quantità annua sopra indicata. (Approvato).

Art. 2.

È concessa, senza limiti di quantità, l'esenzione dal dazio doganale e dal diritto di statistica, all'entrata nel Regno, per i seguenti prodotti originari della Colonia Eritrea:

Cotone in bioccoli o in massa;
Dura;
Miglio;
Orzo;
Saggina;
Succo d'aloe;
Gomme e resine;
Tamarindo;

Legname;
Fiori di cusso e foglie di sena;
Crusca.
(Approvato).

Art. 3.

Le esenzioni di cui ai precedenti articoli saranno concesse dalla dogana verso presentazione di certificati d'origine rilasciati dal Governatore della Colonia.

(Approvato).

Art. 4.

Il Governo del Re ha facoltà di concedere, con decreto reale, speciali facilitazioni per la coltura del frumento nella Colonia Eritrea, allo scopo di favorire la colonizzazione.

(Approvato).

Procederemo più tardi alla votazione a scrutinio segreto di questo progetto di legge.

Discussione del disegno di legge: « Interpretazione e dichiarazione degli effetti dell'articolo 3 della legge 17 maggio 1900, n. 173, sul credito comunale e provinciale » (N. 378).

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il disegno di legge: « Interpretazione e dichiarazione degli effetti dell'art. 3 della legge 17 maggio 1900, n. 173 del credito comunale e provinciale ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del progetto di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 378).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La disposizione dell'articolo 3 della legge 17 maggio 1900, n. 173, deve intendersi nel senso che, qualora la transazione, proposta ai creditori, nella prima o nella seconda convocazione non risulti approvata, non possono i creditori essere nuovamente convocati per ulteriore tentativo di transazione se non sia rinnovata tutta la procedura che deve precedere la convocazione dei creditori.

(Approvato).

Art. 2.

Dalla data della dichiarazione d'insolvenza dell'ente debitore fatta dalla Commissione pel credito comunale e provinciale agli effetti dell'articolo 3 della legge 17 maggio 1900, n. 173 fino alla definitiva deliberazione dei creditori sulla proposta di transazione, rimane sospeso l'esercizio delle azioni giudiziarie contro l'ente debitore pel pagamento coattivo dei debiti e non possono, i creditori, acquistare qualsiasi diritto di prelazione o d'ipoteca sui beni dell'ente debitore.

Questa disposizione si applica anche alle dichiarazioni d'insolvenza fatte anteriormente alla entrata in vigore della presente legge.

(Approvato).

ASTENGO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO, *relatore*. Abbiamo una petizione su questo progetto di legge, firmata da un certo avvocato Drago che si oppone all'approvazione di questa legge; ma a me pare che non sia il caso di tenerne conto, perchè in sostanza vuole che sia rispettata la legge e che non si venga ad interpretarla.

Sono pochi speculatori che vorrebbero il *pour-boire*...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Perfettamente.

ASTENGO, *relatore*. ...Ed io propongo di passarla agli atti senz'altro.

PRESIDENTE. Il Senato ha inteso la proposta dell'onor. relatore.

Chi l'approva abbia la bontà di alzarsi.

(Approvata).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Indennità ai superstiti della campagna dell'Agro romano » (N. 388).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Indennità ai superstiti della campagna dell'Agro romano ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura di questo disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 388).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È iscritta nella parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero del tesoro la somma di L. 500,000, da distribuirsi in indennità per una volta tanto, e in misura uguale per tutti, ai superstiti garibaldini della campagna dell'Agro romano del 1867, che saranno in vita alla data della pubblicazione della presente legge.

La detta somma sarà ripartita in due esercizi, cioè per L. 350,000 nel bilancio 1903-904 e per L. 150,000 nel bilancio per l'esercizio 1904-905.

(Approvato).

Art. 2.

Nei limiti degli accennati stanziamenti, la distribuzione dell'indennità sarà fatta secondo i criteri stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 4.

La indennità, di che si tratta, non è cedibile nè sequestrabile, e sarà esente dalla imposta sui redditi di ricchezza mobile.

(Approvato).

Art. 3.

Le domande pel conseguimento dell'indennità debbono dagli interessati essere presentato (in carta libera) al Ministero della guerra entro il termine perentorio del 31 dicembre 1904.

(Approvato).

Art. 4.

Alla distribuzione delle indennità sovrintenderà la stessa Commissione che, a norma della legge 10 dicembre 1899, n. 431, è stata istituita pel riconoscimento dei titoli al computo dell'impresa dell'Agro romano come campagna nazionale, alla quale spetterà pertanto riconoscere il diritto all'indennità e proporre la concessione,

col mezzo del Ministero della guerra, al Ministero del tesoro.

Per l'esecuzione della presente legge sarà provveduto con regolamento proposto dal Ministero della guerra di accordo con quello del tesoro.

(Approvato).

Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti necessari a riparare i danni cagionati alla Biblioteca Nazionale di Torino e per le riforme urgenti degli impianti d'illuminazione e riscaldamento nelle Biblioteche e negli Archivi del Regno » (N. 410).

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione del disegno di legge: « Provvedimenti necessari a riparare i danni cagionati alla Biblioteca Nazionale di Torino e per le riforme urgenti degli impianti d'illuminazione e riscaldamento nelle Biblioteche e negli Archivi del Regno ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:
(V. Stampato N. 410).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda di parlare, la discussione generale è chiusa, e passeremo a quella degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Sono autorizzate le seguenti spese straordinarie:

di L. 400,000 per i provvedimenti di maggiore urgenza necessari a riparare i danni, direttamente o indirettamente causati dall'incendio alla Biblioteca nazionale universitaria di Torino;

di L. 350,000 per lavori urgenti diretti ad evitare pericoli d'incendio nelle biblioteche e negli archivi di Stato.

(Approvato).

Art. 2.

Le dette spese saranno assegnate per lire 450,000 al Ministero della pubblica istruzione e per L. 300,000 al Ministero dell'interno, me-

dante l'iscrizione in speciali capitoli ri- ed spettivi bilanci delle somme seguenti:

Esercizio 1903-904.

Ministero dell'istruzione pubblica:

Biblioteca di Torino	L. 300,000	»
Altre biblioteche	50,000	»
	<u>L. 350,000</u>	»

Ministero dell'interno:

Archivi di Stato	L. 150,000	»
----------------------------	------------	---

Esercizio 1904-905.

Ministero dell'istruzione pubblica:

Biblioteca di Torino	L. 100,000	»
Ministero dell'interno:		
Archivi di Stato	50,000	»
	<u>L. 150,000</u>	»

Esercizio 1905-906.

Ministero dell'interno:

Archivi di Stato	L. 50,000	»
----------------------------	-----------	---

Esercizio 1906-907.

Ministero dell'interno:

Archivi di Stato	L. 50,000	»
----------------------------	-----------	---

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni di alcuni ruoli organici del personale dell'Amministrazione finanziaria » (N. 401).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni di alcuni ruoli organici del personale dell'Amministrazione finanziaria ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:
(V. Stampato N. 401).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Sono approvati, con effetto dal 1° luglio 1904, i nuovi ruoli organici del personale dell'Amministrazione finanziaria risultanti dalle unite tabelle.

(Approvato).

Art. 2.

Sono collocati a stipendio fisso gli ingegneri ed i geometri straordinari del catasto, i quali avendo acquisito, mediante esame, l'idoneità per la nomina in pianta stabile, sono compresi nella graduatoria approvata col decreto ministeriale del 10 agosto 1893 e si trovano in servizio alla data della pubblicazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 3.

I posti di ufficiale di agenzia delle imposte dirette sono soppressi. Gli ufficiali attualmente in servizio rimangono compresi nel ruolo organico come classe transitoria fino alla completa loro eliminazione.

(Approvato).

Art. 4.

I posti di aiuto d'agenzia nel ruolo del personale delle imposte dirette saranno conferiti agli attuali diurnisti fissi, non che a quelli che, assunti posteriormente alla legge 11 giugno 1807, n. 182 nella qualità di cottimisti, prestano servizio continuativo in quelle agenzie, alle quali il cottimista è assegnato per l'intero anno, ed ai messi indicatori e notificatori provvisti di mercede superiore alle lire 50 mensili.

L'assegnazione alle varie classi dell'attuale personale straordinario e avventizio e la relativa graduatoria saranno dal Ministero stabilite contemperando il criterio dell'anzianità con quello della mercede attualmente da ciascuno goduta.

Il decreto che rende esecutiva tale graduatoria sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno insieme alla graduatoria stessa, contro la quale non sarà ammesso reclamo nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria.

Gli attuali diurnisti o messi provvisti di mer-

cede superiore allo stipendio della classe cui verranno assegnati, seguiranno a percepire la differenza a titolo di assegno personale.

I posti che si renderanno vacanti nell'ultima classe del ruolo degli aiuti saranno riservati a quei diurnisti o messi contemplati dal primo comma, i quali non potranno essere nominati all'atto della formazione del ruolo stesso.

(Approvato).

Art. 5.

Sono apportate nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1904-905 le variazioni comprese nella nota annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 6.

Con regolamenti da approvarsi per decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme per provvedere alle vacanze che si verificheranno nei posti di vice segretario di 2ª classe tanto amministrativo che di ragioneria del ruolo dell'amministrazione centrale; per le promozioni al grado di capo degli uffici d'ordine nell'amministrazione stessa; per gli esami di promozione al grado di agente delle imposte; per le nomine degli aiuti di agenzia posteriormente all'attuazione completa del nuovo ruolo organico; per l'assegnazione del personale attuale nei nuovi ruoli organici delle dogane, delle manifatture dei tabacchi, e del lotto, e pel collocamento in pianta stabile degli ingegneri e geometri straordinari del catasto.

(Approvato).

Art. 7.

Sarà pure provveduto, sentito il Consiglio di Stato, al riordinamento in unico testo di regolamento, con le opportune modificazioni, delle norme per l'ammissione, nomine e promozioni di grado e di classe del personale delle dogane e delle imposte dirette, compresi i programmi di esame; e delle altre disposizioni concernenti il servizio, le cauzioni, la responsabilità e la disciplina.

(Approvato).

LEGISLATURA XXI → 2ª SESSIONE 1902-004 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 LUGLIO 1904

TABELLA A.

Ruolo organico del personale del Ministero delle finanze (Amministrazione centrale).

GRADO	Classe	Numero		Stipendio	
		per classe	totale	individuale	complessivo
Ministro	»	»	1	25,000	25,000
Sottosegretario di Stato	»	»	1	10,000	10,000
			2		35,000
Carriera amministrativa.					
Direttori generali	unica	»	5	9,000	45,000
Vicedirettori generali	»	»	6	8,000	48,000
Ispettore generale	»	»	1	8,000	8,000
Direttori capi divisione	1ª	12	27	7,000	84,000
Id.	2ª	15		6,000	90,000
Capi sezione	1ª	24	44	5,000	120,000
Id.	2ª	20		4,500	90,000
Segretari	1ª	52	130	4,000	208,000
Id.	2ª	43		3,500	150,500
Id.	3ª	35		3,000	105,000
Vicesegretari	1ª	22	38	2,500	55,000
Id.	2ª	16		2,000	32,000
			251		1,035,500
Carriera di ragioneria.					
Direttore capo della ragioneria	unica	»	1	7,000	7,000
Direttori capi divisione	»	»	3	6,000	18,000
Capi sezione	1ª	7	12	5,000	35,000
Id.	2ª	5		4,500	22,500
Segretari	1ª	16	40	4,000	64,000
Id.	2ª	14		3,500	49,000
Id.	3ª	10		3,000	30,000
Vicesegretari	1ª	16	25	2,500	40,000
Id.	2ª	9		2,000	18,000
			84		283,500

LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE 1902-904 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 LUGLIO 1904

(Segue) TABELLA A.

GRADO	Classe	Numero		Stipendio	
		per classe	totale	individuale	complessivo
Carriera d'ordine.					
Capi degli uffici d'ordine	unica	»	6	4,000	24,000
Archivisti	1ª	18	74	3,500	63,000
Id.	2ª	23		3,200	73,600
Id.	3ª	33		2,700	89,100
Ufficiali d'ordine	1ª	95	204	2,200	209,000
Id.	2ª	72		1,800	129,600
Id.	3ª	37		1,500	55,500
Id.	transitoria	40	40	1,000	40,000
			324		683,800
Riepilogo.					
Ministro e sottosegretario di Stato	»	»	2	»	35,000
Carriera amministrativa	»	»	251	»	1,035,500
Carriera di ragioneria	»	»	81	»	283,500
Carriera d'ordine	»	»	234	»	683,800
Totale generale			658		2,037,800

LEGISLATURA XXI — 2^a SESSIONE 1902-04 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 LUGLIO 1904

TABELLA B.

Ruolo organico del personale delle Agenzie delle imposte dirette.

GRADO	Classe	Numero		Stipendio	
		per classe	totale	individuale	complessivo
Ispettori superiori	1 ^a	3	5	6,000	18,000
Id.	2 ^a	2		5,500	11,000
Ispettori provinciali ed agenti superiori	1 ^a	45	145	5,000	225,000
Id.	2 ^a	45		4,500	202,500
Id.	3 ^a	55		4,000	220,000
Agenti	1 ^a	230	698	3,500	805,000
Id.	2 ^a	230		3,000	690,000
Id.	3 ^a	238		2,500	595,000
Vice agenti	1 ^a	430	800	2,000	840,000
Id.	2 ^a	380		1,500	570,000
Volontari	»	80	80	»	»
Ufficiali d'agenzia (classe transitoria)	1 ^a	10	30	2,200	22,000
Id.	2 ^a	10		1,800	18,000
Id.	3 ^a	10		1,500	15,000
Aiuti d'agenzia	1 ^a	75	500	1,200	90,000
Id.	2 ^a	160		1,000	160,000
Id.	3 ^a	265		900	238,500
			2,258		4,720,000

LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE 1902-904 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 LUGLIO 1904

Ruolo organico del personale delle Dogane.

TABELLA C.

GRADO	Classe	Numero		Stipendio	
		per classe	totale	individuale	complessivo
Ispettori superiori	1ª	1	2	6,000	6,000
Id.	2ª	1		5,500	5,500
Direttori	1ª	10	18	6,000	60,000
Id.	2ª	8		5,000	40,000
Commissari di 1ª categoria	1ª	35	85	4,500	157,500
Id.	2ª	50		4,000	200,000
Commissari di 2ª categoria	unica	20	20	4,000	80,000
Ricevitori	1ª	8	144	4,500	36,000
Id.	2ª	14		4,000	56,000
Id.	3ª	30		3,500	105,000
Id.	4ª	40		3,000	120,000
Id.	5ª	40		2,500	100,000
Id.	6ª	12		2,000	24,000
Cassieri	1ª	8		69	4,000
Id.	2ª	12	3,500		42,000
Id.	3ª	20	3,000		60,000
Id.	4ª	19	2,500		47,500
Id.	5ª	10	2,000		20,000
Magazzinieri	1ª	5	11	4,000	20,000
Id.	2ª	6		3,500	21,000
Ufficiali	1ª	200	895	3,500	700,000
Id.	2ª	240		3,000	720,000
Id.	3ª	230		2,500	575,000
Id.	4ª	225		2,000	450,000
Ufficiali aggiunti	unica	200	200	1,500	300,000
Volontari	»	»	»	»	»
Visitatrici	1ª	36	90	300	10,800
Id.	2ª	54		200	10,800
			1,534		3,993,100

LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE 1902-004 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 LUGLIO 1904

TABELLA D.

Ruolo organico del personale del Catasto e dei servizi tecnici finanziari.

GRADO	Classe	Numero		Stipendio	
		per classe	totale	individuale	complessivo
Ispettori	unica	5	5	7,000	35,000
Ingegneri capi	1ª	20	61	6,000	120,000
Id.	2ª	41		5,000	205,000
Ingegneri	1ª	50	300	4,000	200,000
Id.	2ª	60		3,500	210,000
Id.	3ª	75		3,000	225,000
Id.	4ª	75		2,500	187,500
Id.	5ª	40		2,000	80,000
Geometri principali	1ª	10	25	4,000	40,000
Id.	2ª	15		3,500	52,500
Geometri	1ª	60	330	3,000	180,000
Id.	2ª	90		2,500	225,000
Id.	3ª	120		2,000	240,000
Id.	4ª	60		1,500	90,000
Disegnatori applicati	1ª	10	180	2,500	25,000
Id.	2ª	20		2,100	42,000
Id.	3ª	40		1,800	72,000
Id.	4ª	50		1,500	75,000
Id.	5ª	40		1,200	48,000
Id.	6ª	20		1,000	20,000
Inservienti	1ª	15	50	1,200	18,000
Id.	2ª	15		1,100	16,500
Id.	3ª	10		1,000	10,000
Id.	4ª	10		800	8,000
		951		2,424,500	

LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE 1902-904 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 LUGLIO 1904

TABELLA E.

Ruolo organico del personale delle Manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri.

GRADO	Classe	Numero		Stipendio	
		per classe	per grado	individuale	complessivo
Personale di nomina Regia.					annuo
Ispettori tecnici delle Manifatture	1ª	2	3	6,000	12,000
	2ª	1		5,000	5,000
Direttori delle Manifatture	1ª	6		6,000	36,000
	2ª	6	16	5,000	30,000
	3ª	4		4,500	18,000
Direttori dei magazzini dei tabacchi greggi	1ª	1	2	5,000	5,000
	2ª	1		4,500	4,500
Capi tecnici	1ª	7	12	4,000	28,000
	2ª	5		3,500	17,500
Ufficiali tecnici	1ª	8	16	3,000	24,000
	2ª	4		2,500	10,000
	3ª	4		2,000	8,000
Volontari tecnici.	—	—	—	—	—
Macchinisti.	1ª	3	7	2,400	7,200
	2ª	2		2,100	4,200
	3ª	2		1,800	3,600
Aiutanti tecnici	1ª	15	35	2,400	36,000
	2ª	12		2,100	25,200
	3ª	8		1,800	14,400
Commissari ai riscontri	1ª	7	20	4,000	28,000
	2ª	7		3,500	24,500
	3ª	6		3,200	19,200
Commissari alle scritture	1ª	9	16	3,200	28,800
	2ª	9		2,800	19,600
	1ª	20	58	2,500	50,000
Ufficiali alle scritture.	2ª	20		2,200	44,000
	3ª	12		1,800	21,600
	4ª	6		1,500	9,000
Volontari amministrativi	—	—	—	—	—
Personale di nomina Ministeriale.					mensile
Capi di officina meccanica	1ª	4	7	180	8,640
	2ª	3		150	5,400
Capi - Laboratorio	1ª	85	160	145	147,900
	2ª	60		190	93,600
	3ª	15		115	20,700
Portinai visitatori	Unica	60	60	110	79,200
Inservienti	Unica	16	16	110	21,120
Classe transitoria.					
Capi riparto	1ª	15	—	180	—
	2ª	20	—	150	—
Totale			328	909,850	

LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE 1902-904 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 LUGLIO 1904

TABELLA F.

Ruolo del personale del Lotto.

GRADO	Classe	Numero		STIPENDIO	
		per classe	Totale	individuale	complessivo
Direttori	1ª	5	8	6,000	30,000
Id.	2ª	3		5,000	15,000
Carriera amministrativa.					
Primi segretari	1ª	3	8	4,500	13,500
Id.	2ª	5		4,000	20,000
Segretari	1ª	4	10	3,500	14,000
Id.	2ª	6		3,000	18,000
Vice-segretari	1ª	5	12	2,500	12,500
Id.	2ª	4		2,000	8,000
Id.	3ª	3		1,500	4,500
Volontari	—	—	—	—	—
Carriera di ragioneria.					
Primi segretari	1ª	8	8	4,500	12,500
Id.	2ª	5		4,000	20,000
Segretari	1ª	8	16	3,500	28,000
Id.	2ª	8		3,000	24,000
Vice-segretari	1ª	8	22	2,500	20,000
Id.	2ª	8		2,000	16,000
Id.	3ª	6		1,500	9,000
Volontari	—	—	—	—	—
Carriera di verificazione.					
Commissarii ai riscontri e Magazzinieri contabili .	1ª			4,000	16,000
Id.	2ª	10	24	3,500	85,000
Id.	3ª	10		3,000	30,000
Ufficiali alle scritture	1ª	48	116	2,500	120,000
Id.	2ª	48		2,000	96,000
Id.	3ª	20		1,500	30,000
Volontari	—	—	—	—	—
Uscieri	unica	20	20	1,200	24,000
Inservienti.	unica	8	8	1,000	8,000
Totale			252		623,000

LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE 1902-904 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 LUGLIO 1904

Nota di variazioni allo Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze
per l'esercizio finanziario 1904-1905.

Numero	CAPITOLI		Annotazioni
	Denominazione	Montare delle variazioni	
Aumenti.			
1	Personale di ruolo del Ministero (Spese fisse)	107,900 >	Maggiore spesa giusta il ruolo organico proposto L. 110,700 Maggiore economia per eventuali vacanze > 2,800 <u>Resto l'aumento di L. 107,900</u>
32	Personale tecnico e d'ordine, di ruolo dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici (Spese fisse).	333,000 >	Maggiore spesa giusta il ruolo organico proposto L. 375,000 Diminuzioni: per cessazione di sessennii L. 35,000 per maggiore economia per eventuali vacanze > 7,000 <u>Resto l'aumento di L. 333,000</u>
81	Personale di ruolo degli ispettori e delle agenzie delle imposte dirette e del catasto (Spese fisse).	1,040,000 >	Maggiore spesa giusta il ruolo organico proposto L. 1,165,000 Diminuzioni: per cessazione di sessennii L. 80,000 per maggiore economia per eventuali vacanze > 35,000 <u>Resto l'aumento in L. 1,040,000</u>
82	Personale di ruolo degli ispettori e delle agenzie delle imposte dirette e del catasto - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse).	7,950 >	Trasporto dai capitoli 86 e 91 dell'indennità di residenza ai diurnisti ed ai messi L. 5,450 Nuove indennità ai cottimisti che passano in pianta > 2,600 <u>Totale L. 7,950</u>
123	Personale di ruolo - Dogane (Spese fisse)	371,500 >	Maggiore spesa giusta il ruolo proposto L. 509,500 Diminuzioni: per cessazione di sessennii L. 78,000 per maggiore economia per eventuali vacanze > 60,000 <u>Resto l'aumento di L. 371,500</u>
131	Compenso agli agenti doganali per servizi disagiati e di notturna e per trasferte, ed indennità agli impiegati doganali destinati a prestare servizio presso le dogane internazionali situate sul territorio estero in località disagiate.	40,000 >	In relazione all'aumento del personale e dei servizi.

LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE 1902-904 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 LUGLIO 1904

CAPITOLI		Montare delle variazioni	Annotazioni
Numero	Denominazione		
154	Personale di ruolo - Lotto (Spese fisse)	40,550 »	Maggiore spesa per stipendi, giusta il ruolo proposto L. 54,100 Economia per cessazione di sessenni » 13,550 Resta l'aumento di <u>L. 40,550</u>
167	Personale di ruolo delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi (Spese fisse)	820 »	Maggiore spesa giusta il ruolo proposto.
211	Stipendio agli impiegati fuori ruolo (Spese fisse)	3,190 »	Maggior fondo occorrente per stipendii ed assegni sessennali alle visitatrici delle manifatture dei tabacchi che resteranno fuori ruolo per effetto del nuovo organico proposto.
212	Impiegati fuori ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse).	350 »	Somma che si trasporta dal capitolo 168 per l'indennità da corrispondersi ad una visitatrice fuori ruolo.
Totale degli aumenti		1,945,260 »	

Diminuzioni.

15	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione.	10,000 »	Minore spesa prevedibile in base a risultati degli ultimi esercizi.
26	Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri ed al personale di basso servizio in attività di funzioni, dell'Amministrazione centrale e provinciale e gratificazioni al personale delle intendenze di finanza.	12,400 »	Riduzione stabilita a parziale compenso della maggiore spesa organica.
28	Gratificazioni al personale dell'Amministrazione centrale.	500 »	Id.
35	Spesa occorrente per la formazione e conservazione del nuovo catasto - Leggi 1º marzo 1886, n. 8632 e 7 luglio 1901, n. 381 (Spesa obbligatoria).	333,000 »	Economia dipendente in massima parte dal passaggio in ruolo, per effetto dell'organico proposto, degli ingegneri e geometri straordinari.
39	Spesa per gratificazioni, compensi per lavori straordinari e sussidi al personale dell'amministrazione centrale e provinciale del catasto e degli uffici tecnici di finanza.	5,600 »	Come al capitolo 26.
61	Annualità e prestazioni diverse (Spese fisse ed obbligatorie).	50,000 »	Diminuzione prevedibile in seguito ad una revisione degli impegni che gravano questo capitolo.
63	Gratificazioni e compensi al personale di ruolo e straordinario pel servizio relativo alla tassa sui velocipedi.	4,000 »	Come al capitolo 26.

LEGISLATURA XII — 2^a SESSIONE 1902-904 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 LUGLIO 1904

CAPITOLI		Montare delle variazioni	Annotazioni
Numero	Denominazione		
85	Ributuzioni al personale avventizio assunto in servizio delle agenzie per lavori diversi eventuali ed a cottimo.	430,000 »	Economia dipendente dal passaggio in ruolo dei diurnisti delle agenzie. L'intestazione del capitolo è stata cambiata sopprimendo il titolo: « mercede agli amanuensi ».
86	Amanuensi nelle agenzie delle imposte dirette - Indennità di residenza in Roma.	3,400 »	Il capitolo è da sopprimere, per il trasporto dell'intero stanziamento al capitolo 82.
87	Rimunerazioni per lavori straordinari pel servizio delle imposte dirette eseguiti dal personale centrale e provinciale alla dipendenza della Direzione generale.	1,500 »	Come al capitolo 26.
90	Spese pel servizio di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per la notificazione di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto (Spesa obbligatoria).	74,460 »	Economia delle mercedi ai messi indicatori e notificatori in dipendenza del loro passaggio in pianta stabile L. 64,460 Economia nelle spese di accertamento consentita dall'accresciuto personale delle agenzie » 10,000 Totale <u>L. 74,460</u>
91	Messi speciali delle agenzie delle imposte dirette - Indennità di residenza in Roma.	2,050 »	Il capitolo è da sopprimere per il trasporto dell'intero stanziamento al capitolo 82.
97	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	200,080 »	Diminuzione consentita dall'andamento degli impegni che fanno carico a questo capitolo.
104	Sussidi e gratificazioni alla guardia di finanza, agli impiegati, agenti ed operai dell'amministrazione delle gabelle e sussidi ai loro superstiti ed al personale che ha già appartenuto all'Amministrazione medesima.	8,500 »	Come al capitolo 26.
105	Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando e concorso nella spesa per le rettifiche di confini nell'interesse della vigilanza.	5,000 »	Economia conseguibile nel complesso delle spese che fanno carico al capitolo.
109	Costruzione, riparazione, manutenzione ed esercizio dei battelli di proprietà dello Stato e fitto di battelli privati per la sorveglianza finanziaria.	20,000 »	Diminuzione prevedibile in base ai risultati degli ultimi esercizi e all'andamento degli impegni.
110	Provvista e manutenzione di biciclette e relativi accessori per il servizio delle brigate volanti delle guardie di finanza.	5,000 »	Riduzione che si propone, trattandosi di una spesa da farsi in via d'esperimento.
120	Indennità di viaggio e di soggiorno, competenze ai membri della Commissioni (Spesa obbligatoria).	20,000 »	Diminuzione che si ritiene di poter conseguire nel complesso del capitolo.
132	Assegni ai traduttori addetti all'ufficio di legislazione e statistica delle dogane istituito con Regio decreto 28 luglio 1883, n. 1555 (serie 3 ^a), e compensi per traduzioni straordinarie occorrenti all'amministrazione - Compensi per la compilazione delle statistiche periodiche del commercio, delle tasse di fabbricazione e di quelle annuali del movimento commerciale e della navigazione eseguita in via straordinaria dagli impiegati degli uffici finanziari di provincia e da quelli dell'amministrazione centrale.	1,000 »	Come al capitolo 26.

LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE 1902-004 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 LUGLIO 1904.

Numero	CAPITOLI		Annotazioni
	Denominazione	Montare delle variazioni	
143	Compensi per lavori straordinari eseguiti nell'interesse del dazio consumo, compresi i comuni di Roma e di Napoli.	5,400 »	Come al capitolo 26.
144	Quota di concorso per la graduale soppressione del dazio sui farinacei, da corrispondersi ai comuni, meno quelli di Roma e di Napoli - Art. 2 e 3 dell'allegato A alla legge 23 gennaio 1902, n. 52 (Spesa obbligatoria).	505,000 »	Riduzione in base ad una più esatta revisione delle proposte dei Comuni.
150	Sussidi e gratificazioni agli impiegati, agenti ed operai, ex-impiegati, ex-agenti ed ex-operai dell'amministrazione delle privative e sussidi ai loro superstiti.	7,000 »	Come al capitolo 26.
153	Spese di giustizia penale - Quota di riparto agli agenti scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Spesa obbligatoria).	10,000 »	Economia prevedibile in base ai risultati degli ultimi esercizi.
159	Compensi ad impiegati dell'amministrazione centrale e provinciale e ad altri per lavori straordinari, per studi e prestazione d'opera in servizio dell'azienda del lotto.	3,000 »	Come al capitolo 26.
168	Personale delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse).	350 »	Somma che si trasportò al capitolo 219.
172	Compensi ad impiegati dell'amministrazione centrale e provinciale, ad agenti subalterni, ad operai, alle guardie di finanza aventi le funzioni di verificatori subalterni e ad altri per lavori straordinari, per studi e prestazione di opera in servizio dell'azienda dei tabacchi.	4,000 »	Come al capitolo 26.
192	Compensi al personale dell'amministrazione centrale e provinciale e ad altri per lavori straordinari, per studi e prestazione d'opera in servizio dell'azienda dei sali.	2,000 »	Come al capitolo 26.
201	Compensi agli impiegati ed agli agenti incaricati di disimpegnare le funzioni di magazzino e di ufficiali ai risconti e retribuzioni agli impiegati dell'amministrazione centrale e provinciale per lavori straordinari eseguiti nell'interesse del servizio di deposito e vendita dei sali e tabacchi.	2,100 »	Come al capitolo 26.
214	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale (Spese fisse).	20,000 »	Cessazione di assegni per effetto del nuovo ruolo proposto per il personale delle dogane.
215	Indennità ai volontari delle Intendenze di finanza e delle amministrazioni esterne delle gabelle, delle imposte dirette e delle privative, giusta l'articolo 63 del regolamento approvato col Regio decreto 29 agosto 1897, n. 612.	110,000 »	Economia dipendente dal minor numero di volontari da tenersi in servizio delle dogane e delle imposte dirette.
	Totale delle diminuzioni . . .	1,945,260 »	

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testè approvato per alzata e seduta.

Approvazione del progetto di legge: « Conversione in Regi degli Istituti secondari » (N. 398).

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il disegno di legge: « Conversione in Regi degli istituti secondari ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dare lettura del progetto di legge.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge.

(V. Stampato N. 398).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge:

Nessuno chiedendo di parlare passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

La conversione in governative di scuole secondarie dipendenti da provincie, da comuni o da altri enti morali, potrà effettuarsi per decreto Reale, sempre che l'ente interessato garantisca all'erario sul proprio bilancio un contributo, pari a quelli indicati dalla tabella A. che fa parte integrante della presente legge.

Per gl'Istituti tecnici, dei quali si chiede la conversione in Regi, sarà provveduto con speciali convenzioni. Il contributo sarà fissato aggiungendo alla spesa degli stipendi del personale, una percentuale del 10 per cento per tutti gli oneri accessori.

Dal contributo che l'ente paga allo Stato, si detrae, anno per anno, l'introito delle tasse scolastiche.

Perchè le scuole dipendenti da enti morali che non siano provincie nè comuni, possano essere trasformate in Regie, occorre il parere favorevole del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Saranno ammesse alla conversione soltanto quelle scuole, che in seguito a speciale ispezione sieno giudicate in buone condizioni così per l'edificio che le contiene, come pel materiale scientifico e didattico.

(Approvato).

Art. 2.

Alle medesime condizioni, e con le stesse garanzie il Governo del Re potrà provvedere

lala istituzione di scuole secondarie non obbligatorie, su conforme parere della competente autorità scolastica provinciale, e del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

(Approvato).

Art. 3.

Resterà in ogni caso, a carico dell'ente, da quale dipende la scuola da convertirsi in Regia, o che chiede la fondazione di un nuovo istituto d'istruzione secondaria, l'onere di provvedere al locale, e al materiale scolastico e scientifico.

Per gl'istituti tecnici e nautici, per le scuole tecniche, normali e complementari di tutto il Regno, e pei ginnasi-licei della Sicilia, sarà a carico dell'ente anche la spesa degli stipendi del personale di servizio.

(Approvato).

Art. 4.

Nei capoluoghi di provincia, nei quali le spese per l'insegnamento secondario, per quanto riguarda il personale, spettano in tutto, od in parte allo Stato, è data facoltà al Governo di erigere in istituti autonomi i corsi completi di classi parallele, aggiunti alle scuole esistenti, purchè gli enti locali provvedano a quanto loro incombe per legge.

(Approvato).

Art. 5.

Le conversioni in Regie delle scuole secondarie, e l'istituzione di nuove scuole, ai sensi della presente legge, avranno effetto col principio dell'anno scolastico successivo a quello in cui verrà emanato il relativo decreto Reale.

(Approvato).

Art. 6.

Nel termine di sei mesi dalla promulgazione della presente legge, il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, pubblicherà un regolamento nel quale saranno determinati i mod. e le garanzie del contributo, la forma delle convenzioni, e tutte le norme occorrenti alla esecuzione della legge stessa.

(Approvato).

TABELLA A.

ISTITUTO	Classe	Spesa	OSSERVAZIONI
Liceo (isolato)	1°	21,395 »	Classi di Istituti.
Id.	2°	19,950 »	
Id.	3°	19,580 »	
Liceo ginnasio	1°	41,007 75	La distinzione dei vari istituti in tre classi è stata fatta secondo il criterio della popolazione, accolto dalla legge Casati all'art. 195 riguardo ai ginnasi. — Così si attribuiranno istituti di 1° classe alle città, la cui popolazione <i>accentrata</i> eccede i 40,000 abitanti, quelli di 2° classe alle città aventi più di 15,000 abitanti e quelli di 3° a tutte le altre.
Id.	2°	38,270 25	
Id.	3°	30,737 25	
Ginnasio (isolato).	1°	19,565 50	Istituti tecnici.
Id.	2°	17,876 »	
Id.	3°	16,677 »	
Scuola tecnica	1°	18,536 49	Per gli istituti tecnici non è possibile fare alcuna previsione di spesa organica, attesa la grande varietà di costituzione, propria di queste scuole, per numero e specie di sezioni. — Si dovrà quindi provvedere caso per caso, aggiungendo alla spesa degli stipendi una percentuale del 10 per cento per le spese che il disegno di legge comprende sotto il titolo generico di <i>oneri accessori</i> e che si distinguono in spese per sussidi, indennità di trasferimento, aumenti sessennali e pensioni. — Così si è fatto per i licei e in varia misura per ogni altro ordine di scuole.
Id.	2°	17,018 89	
Id.	3°	15,284 40	
Scuola normale maschile	1°	17,003 10	
Id.	2°	15,595 20	
Id.	3°	14,187 30	
Scuola normale femminile completa.	1°	29,899 80	
Id.	2°	27,616 50	
Id.	3°	25,007 30	
Scuola complementare autonoma	1°	9,899 »	
Id.	2°	9,460 »	
Id.	3°	9,137 50	

(Approvato).

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora si procederà all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei sei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Approvazione del disegno di legge: « Regificazione del ginnasio e della scuola tecnica di Pistoia » (N. 399).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Regificazione del ginnasio e della scuola tecnica di Pistoia ».

Prego il senatore, segretario, Mariotti F. di dar lettura del progetto di legge.

MARIOTTI F., *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 399).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale; procederemo alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a convertire in governativi dal 1° ottobre 1903 il Ginnasio

e la Scuola tecnica di Pistoia con l'obbligo da parte del Comune di pagare all'Erario un contributo annuo di lire 10,500 e di garantire un introito minimo complessivo per tasse scolastiche di lire 13,500.

Il Comune medesimo dovrà inoltre fornire i locali, la suppellettile scolastica e il materiale scientifico necessario ai detti Istituti, provvedendo direttamente al personale inserviente della Scuola tecnica.

(Approvato).

Art. 2.

La spesa a carico dell'Erario, quale risulta dalla unita tabella sarà iscritta, per lire 13,300 al capitolo 70: « Regi Ginnasi e Licei - Personale » del bilancio passivo della pubblica Istruzione; per lire 13,100 al capitolo 90: « Scuole tecniche - Personale » e per lire 1000 al capitolo 13: « Insegnamento della ginnastica nelle scuole secondarie classiche e tecniche » del bilancio medesimo.

(Approvato).

Art. 3.

La regificazione delle dette scuole avrà effetto quando il Comune di Pistoia avrà assicurato all'Erario il pagamento del canone stabilito, mediante delegazioni sul proprio esattore delle imposte.

(Approvato).

Posti da aggiungersi alle tabelle B, C, D, per il personale dirigente ed insegnante delle RR. Scuole tecniche e dei RR. Ginnasi e per il personale inserviente dei RR. Ginnasi approvate con la legge 12 luglio 1900, n. 259, in seguito alla conversione in governative delle Scuole secondarie di Pistoia.

Alla tabella B.

1 Direttore incaricato a L. 500	L.	500
5 Professori reggenti a L. 1800	»	9,000
3 Professori incaricati di 2ª classe a L. 1200	»	3,600
Spesa totale		<u>L. 13,100</u>

Alla tabella C.

1 Incaricato della Direzione a L. 500	L.	500
2 Professori reggenti di classi superiori a L. 2000	»	4,000
3 » » » inferiori a L. 1800	»	5,400
1 Professore incaricato di matematica con remunerazione a L. 1200	»	1,200
1 » » di francese a L. 700	»	700
Spesa totale		<u>L. 11,800</u>

Alla tabella D.

1 Bidello a L. 800	L.	800
1 Inserviente custode a L. 700.	»	700
Spesa totale		<u>L. 1,500</u>
1 Insegnante di ginnastica per entrambi gli Istituti	L.	<u>1,000</u>

(Approvato).

LEGISLATURA XXI. — 2ª SESSIONE 1902-904 — DISCUSSIONI. — TORNATA DEL 3. LUGLIO 1904

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Costruzione di un nuovo edificio per la clinica chirurgica della R. Università degli studi di Parma » (N. 381).

PRESIDENTE. Procederemo ora alla discussione del disegno di legge: « Costruzione di un nuovo edificio per la clinica chirurgica della Regia Università degli studi di Parma ».

Prego il senatore, segretario, Di San. Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge.

(V. Stampato N. 381).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede la parola, la discussione generale è chiusa. Si passerà alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

È approvata la convenzione stipulata in Parma il 10 novembre 1903 fra il Governo, la provincia, il comune, l'amministrazione degli ospedali civili, la Cassa di risparmio ed il Consorzio universitario di Parma per la costruzione di un edificio in servizio della clinica chirurgica di quella R. Università degli studi.

(Approvato).

Art. 2.

La relativa spesa di lire 215,000 sarà stanziata in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio della pubblica istruzione, e ripartita in due rate uguali fra gli esercizi finanziari 1904-905 e 1905-906.

(Approvato).

Art. 3.

A parziale rimborso di tale spesa sarà iscritta nel bilancio dell'entrata e ripartita come segue la somma di lire 143,000, di cui:

lire 50,000 a carico della provincia di Parma in due rate uguali negli esercizi finanziari 1904-905 e 1905-1906;

lire 50,000 a carico del comune di Parma in cinque rate annuali di lire 10,000 ciascuna, a cominciare dall'esercizio finanziario 1904-905;

lire 43,000 a carico del Consorzio universitario di Parma in due rate uguali negli esercizi finanziari 1904-905 e 1905-906.

(Approvato).

Convenzione

fra il Regio Governo, la provincia, il comune, gli ospedali civili, la Cassa di risparmio e il Consorzio della Regia Università di Parma per la costruzione di una nuova clinica chirurgica presso la detta Regia Università.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Re d'Italia.

L'anno millenovecentotre, addì dieci del mese di novembre, in una sala della Regia prefettura di Parma.

Si premette che, avendo il Ministero dell'istruzione pubblica con dispaccio 3 corrente, n. 12255, disposto per la stipulazione in forma pubblica amministrativa della convenzione da passarsi fra gli enti interessati per la costruzione del nuovo edificio per la clinica chirurgica dell'Università di Parma, sono oggi personalmente convenuti i signori:

1° De Rosa commendator Domenico, prefetto di Parma;

2° Lusignani avvocato Giovanni, presidente della Deputazione provinciale di Parma;

3° Copelli Antonio Quintino, assessore rappresentante il sindaco di Parma;

4° Asperti commendator Clemente, presidente degli ospizi civili di Parma;

5° Poncini cavalier Giuseppe, in rappresentanza della Cassa di risparmio di Parma;

6° Pesci cavalier professor Leone, rettore della Regia Università di Parma; alla presenza dei sottoindicati testimoni noti, idonei e richiesti e coll'assistenza del segretario sottoscritto.

Dichiarato ancora lo scopo della riunione si stabilisce quanto segue:

Fra il Governo del Re rappresentato dal ministro della pubblica istruzione e per esso dal suo delegato l'illustrissimo signor prefetto della provincia di Parma;

La provincia di Parma rappresentata dal signor avvocato cavalier Giovanni Lusignani;

Il comune di Parma rappresentato dall'avvocato Copelli Quintino, assessore;

Gli ospizi civili di Parma rappresentati dal signor dottor cavalier Clemente Asperti;

La Cassa di risparmio rappresentata dal signor Poncini cavalier Giuseppe ed il rettore della Regia Università di Parma cavalier professor Leone Pesci, in rappresentanza del Consorzio universitario, si è stabilito la seguente convenzione:

Art. 1. — Il Governo del Re si obbliga a costruire presso la Regia Università di Parma e sull'area di cui all'art. 2 un edificio destinato a clinica chirurgica secondo il progetto redatto dall'ingegnere Enrico Bovio, allegato alla presente convenzione, che si prevede importare una spesa effettiva di L. 215,000. L'obbligo del Governo riguarda la costruzione dell'edificio tanto nel rustico che nelle opere di finimento per una somma prevista di L. 169,985, l'assunzione delle spese impreviste per L. 17,015; le spese di direzione e di sorveglianza per l'ammontare di L. 8000 e le spese per il riscaldamento economico e per gli impianti scientifici prevista in L. 20,000. In complesso lire 215,000.

Art. 2. — La provincia ed il comune di Parma si obbligano a versare come loro contributo nella spesa totale anzidetta la somma di lire 50,000 per ciascuno; allo stesso scopo il Consorzio universitario si obbliga a versare lire 43,000. Gli ospizi civili cedono allo Stato l'uso perpetuo dell'area situata negli orti dell'ospedale cogli accessori relativi, ritenuta del valore di L. 10,822, secondo la perizia compiuta dal Genio civile ed allegata alla presente convenzione, come pure l'uso perpetuo dell'edificio che vi sarà costruito, uso che spetterà allo Stato finchè lo stabile conservi la sua destinazione a sede della clinica] chirurgica o di altra clinica dell'Università di Parma, con la riserva però che l'edificio sia accessione del suolo di cui l'ospedale si riserva la proprietà.

La Cassa di risparmio presta il suo consenso a che il Consorzio universitario assuma l'obbligazione suesposta.

Art. 3. — Il comune e la provincia di Parma pongono per condizione al loro contributo che la spesa per l'erezione della clinica chirurgica che

va a carico dello Stato in conseguenza dei contributi degli enti locali suesposti, non risulti ad opera compiuta inferiore a L. 72,000.

Qualora l'onere del Governo risultasse minore, il Governo si obbliga a contribuire nelle ulteriori spese per il migliore funzionamento della clinica chirurgica per la somma residua fino a portare il suo contributo all'indicata somma di L. 72,000.

Art. 4. — Il Governo si obbliga ad iniziare ed a compiere la clinica nel tempo strettamente richiesto dall'esaurimento delle necessarie pratiche legislative ed amministrative e dell'esecuzione materiale dell'opera.

Art. 5. — Gli ospizi civili si obbligano a consegnare all'autorità governativa l'area dovuta, appena sia approvata dai corpi competenti la presente convenzione.

Art. 6. — I contributi della provincia e del Consorzio universitario saranno versati nelle Casse dello Stato in due rate eguali, l'una all'inizio dei lavori e l'altra appena ultimato e collaudato l'edificio. Il contributo del comune di Parma sarà pagato in cinque uguali rate annue a cominciare dall'anno successivo a quello, in cui saranno iniziati i lavori.

Art. 7. — Il Governo del Re resta autorizzato a portare al progetto redatto dall'ingegnere Bovio tutte le modificazioni che fossero consigliate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che apparissero opportune nel corso della esecuzione dell'opera anche per tenere la spesa effettiva della costruzione dell'edificio nei limiti della somma prevista di L. 215,000.

Art. 8. — Questa convenzione avrà effetto dopo che sarà stata approvata con legge speciale.

Letto il presente ad alta e chiara voce viene dagli astanti sottoscritto come in appresso:

Firmati all'originale:

Pel Governo del Re e in rappresentanza del Ministero dell'istruzione pubblica: DOMENICO DE ROSA, *prefetto di Parma.*

AVV. GIOVANNI LUSIGNANI, *presidente Depulazione provinciale.*

AVV. QUINTINO COPELLI, *assessore pel comune di Parma.*

ASPerti CLEMENTE, *presidente ospizi civili.*

GIUSEPPE PONCINI, *direttore della Cassa di risparmio.*

Prof. LEONE PESCI, *rettore della R. Università.*

VINCENZO SAMPIERI, *teste.*

Dott. TOMMASO BONGIORNI, *teste.*

BOLLATI DI SAINT-PIERRE, *segretario.*

LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE 1902-904 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 LUGLIO 1904

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Provvedimenti per la gestione della rete telefonica urbana di Venezia in seguito a revoca della concessione » (N. 413).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del progetto di legge: « Provvedimenti per la gestione della rete telefonica urbana di Venezia in seguito a revoca della concessione ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato ad inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio 1903-904 la somma di L. 125,000 per il pagamento del prezzo della rete telefonica urbana di Venezia.

I prodotti della rete stessa saranno imputati ad apposito capitolo dell'entrata, e per le spese relative all'esercizio 1903-904 sarà istituito uno

speciale capitolo nello stato di previsione del Ministero predetto con lo stanziamento di L. 25,000.

PRESIDENTE. È aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni al ruolo organico delle carriere di seconda e terza categoria (ragioneria e categoria d'ordine) del Ministero degli affari esteri » (N. 403).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Modificazioni al ruolo organico delle carriere di seconda e terza categoria (ragioneria e categoria d'ordine) del Ministero degli affari esteri ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:

(V. Stampato N. 403).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE 1902-904 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 LUGLIO 1904

Art. 1.

Il ruolo organico del personale di seconda e terza categoria dell'amministrazione centrale degli affari esteri è fissato come segue:

Seconda categoria				Terza categoria			
N. dei posti	Gradi e classi	Stipendio individuale	Somma per grado e classe	N. dei posti	Gradi e classi	Stipendio individuale	Somma per gradi e classe
1	Direttore capo di divisione di ragioneria	7,000	7,000	3	Archivisti capi	4,000	12,000
1	Capo sezione di ragioneria di 1ª classe	5,000	5,000	5	Archivisti di 1ª classe	3,500	17,000
1	Capo sezione di ragioneria di 2ª classe	4,500	4,500	6	Id. di 2ª id.	3,200	19,200
3	Segretari di ragioneria di 1ª classe	4,000	12,000	7	Id. di 3ª id.	2,700	18,900
3	Id. di 2ª id.	3,500	10,500	10	Ufficiali d'ordine di 1ª classe . . .	2,200	22,000
3	Id. di 3ª id.	3,000	9,000	6	Id. di 2ª id.	1,800	10,800
2	Vice segretari di ragioneria di 1ª classe	2,500	5,000	2	Id. di 3ª id.	1,500	3,000
2	Vice segretari di ragioneria di 2ª classe	2,000	4,000	1	Direttore della tipografia	3,200	3,200
	Totale L.		57,000		Totale L.		106,600

(Approvato).

Art. 2.

È approvata la maggiore spesa di L. 20,400 sul capitolo 1º del bilancio del Ministero degli affari esteri « Ministero - Personale di ruolo ».

(Approvato).

LEGISLATURA XXI — 2^a SESSIONE 1902-004 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 LUGLIO 1904

Questo disegno di legge sarà più tardi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Destinazione di un ufficiale dell'Ordine giudiziario in qualità di Console aggiunto presso i Regi Consolati in Alessandria e Cairo » (N. 404).

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il disegno di legge che porta per titolo: « Destinazione di un ufficiale dell'Ordine giudiziario in qualità di Console aggiunto presso i Regi Consolati in Alessandria e Cairo ».

Prego il senatore, segretario, Mariotti F. di dar lettura del presente disegno di legge.

MARIOTTI F., segretario, legge:
(V. Stampato N. 404).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione generale è chiusa; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Al ruolo organico del personale consolare di prima categoria, approvato con legge 22 giugno 1902, n. 200, è aggiunto un posto di console giudice.

(Approvato).

Art. 2.

Sono approvate le maggiori spese seguenti, da iscriversi nel bilancio passivo del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1904-005:

lire 5000 sul capitolo 20 « Stipendio al personale dei Consolati »;

lire 8000 sul capitolo 23 « Assegni al personale dei Consolati »;

lire 3000 sul capitolo « Indennità di primo stabilimento ad agenti diplomatici e consolari, viaggi di destinazione e traslocazione ».

(Approvato).

Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Approvazione del progetto di legge: « Ruolo organico del personale addetto alle biblioteche » (N. 411).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ruolo organico del personale addetto alle biblioteche ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:
(V. Stampato N. 411).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa, passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il ruolo organico del personale delle biblioteche governative è modificato in conformità della tabella annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Sul cap. 39 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1904-005 sarà iscritta la maggiore somma di 75,020 lire.

(Approvato).

Art. 3.

Nella prima applicazione del detto ruolo organico e per coprire i posti che saranno o si renderanno allora vacanti, il Governo del Re è autorizzato a nominare con deroga alle norme vigenti nei riguardi dell'ammissione gli apprendisti e il personale straordinario attualmente in servizio delle biblioteche governative, purchè con anzianità posteriore al personale di ruolo.

(Approvato).

Art. 4.

Gli attuali comandati nelle biblioteche saranno restituiti ai loro uffici per metà entro il 30 settembre 1904 e per la rimanente metà non più tardi del 30 settembre 1905.

Nessun nuovo comando è ammesso.
(Approvato).

Art. 5.

Con decreti Reali si provvederà all'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Ruolo delle Biblioteche.

	Stipendi individuali	Numero dei posti	Spesa per categorie
Bibliotecari o conservatori dei manoscritti	1ª classe	4	
	—	—	
	2ª »	4	
	3ª »	5	
	4,000	19	
		— 32	142,500
Sottobibliotecari o sottoconservatori dei manoscritti	1ª classe	20	
	2ª »	26	
	3ª »	26	
	4ª »	21	
	2,000		
		— 93	253,000
Ordinatori o distributori	1ª classe	6	
	2ª »	9	
	3ª »	38	
	4ª »	97	
	5ª »	81	
	1,500		
		— 117	338,500
Uscieri	1ª classe	8	
	2ª »	15	
	3ª »	50	
	4ª »	30	
	1,000		
		— 103	116,500
Fattorini	—	20	7,200
		419	859,700

(Approvato).

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del progetto di legge: « Fabbricazione e vendita di vaccini, virus, sieri, tossine e prodotti affini » (N. 408).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Fabbricazione e vendita di vaccini, virus, sieri, tossine e prodotti affini ».

Prego il senatore, segretario, Mariotti F. a voler dar lettura del disegno di legge.

MARIOTTI F., *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 408).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Senza l'autorizzazione del Ministero dell'interno nessuno può fabbricare a scopo di vendita:

- a) vaccini;
- b) virus;
- c) sieri;

d) tossine ed ogni altro prodotto affine, a scopo diagnostico, profilattico e curativo.

La fabbricazione e la vendita dei suddetti prodotti sono inoltre soggette a vigilanza speciale da parte dello Stato a fine di assicurarne la dovuta purezza; senza pregiudizio della vigilanza spettante all'autorità sanitaria comunale.

Le condizioni necessarie ad ottenere l'autorizzazione, le norme per l'esercizio della vigilanza speciale e le modalità concernenti la produzione e la vendita, saranno designate da apposito regolamento, sul parere del Consiglio superiore di sanità, ed inteso il Consiglio di Stato.

(Approvato).

Art. 2.

Quelli fra i prodotti sopra accennati, che saranno tassativamente indicati dal Consiglio superiore di sanità, dovranno, prima di esser

messi in commercio, esser sottoposti al controllo dello Stato per verificarne la genuinità.

La spesa del controllo sarà a carico del produttore.

Il Consiglio superiore di sanità potrà stabilire norme speciali per questo controllo.

(Approvato).

Art. 3.

Lo smercio nel Regno dei prodotti indicati all'articolo 1 preparati all'estero, potrà essere autorizzato dal Ministero dell'interno su parere favorevole del Consiglio superiore di sanità e sotto le condizioni da stabilirsi nel regolamento di cui al ricordato articolo, purchè i prodotti esteri siano stati fabbricati nei rispettivi Stati con garanzie equivalenti a quelle stabilite per prodotti nazionali.

È salvo in ogni caso il diritto dello Stato di sottoporre a controllo i prodotti esteri, ogni qualvolta lo credesse necessario.

Ove si tratti di sostanze sottoposte a controllo obbligatorio, il controllo se non sia già stato fatto all'estero con garanzie equivalenti a quelle stabilite per corrispondenti prodotti nazionali, sarà fatto in Italia nel modo che verrà prescritto dal regolamento.

(Approvato).

Art. 4.

I contravventori alle disposizioni della presente legge e del regolamento, di cui all'articolo 1, sono puniti con la pena dell'ammenda da L. 100 a 500.

Per i recidivi, oltre la pena pecuniaria, si applicherà quella dell'arresto fino a venti giorni.

L'applicazione delle pene suddette si farà senza pregiudizio dei provvedimenti riservati all'autorità amministrativa a tutela della sanità pubblica, e delle pene sancite dal Codice penale per i reati da esso previsti.

(Approvato).

Art. 5.

Sono abrogate le leggi 21 dicembre 1899, n. 472, e 13 giugno 1901, n. 212. È del pari abrogato l'art. 53 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849.

(Approvato).

LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE 1902-904 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 LUGLIO 1904

Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Esonerazione dall'imposta di ricchezza mobile delle spese d'ufficio dei ricevitori postali e telegrafici ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Esonerazione dall'imposta di ricchezza mobile delle spese di ufficio dei ricevitori postali e telegrafici ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura dell'articolo unico.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:

Articolo unico.

A cominciare dal 1° gennaio 1905 l'applicazione della ritenuta diretta per imposta di ricchezza mobile alle retribuzioni, che si corrispondono ai ricevitori deg'uffici di seconda e terza classe pel servizio postale o telegrafico sul capitolo 47 del bilancio della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, sarà fatta previa detrazione degli assegni stessi a titolo di spese obbligatorie, fisse e continuative, imposte al percipiente delle seguenti quote percentuali:

del 20 per cento sulle prime lire 1000 di retribuzione;

del 30 per cento sulle successive lire 1500 di retribuzione;

del 40 per cento sulle successive lire 1500 di retribuzione;

del 50 per cento sulle successive lire 1500 di retribuzione;

del 60 per cento sulle successive lire 1500 di retribuzione;

del 70 per cento sulle successive lire 1500 di retribuzione;

dell'80 per cento sopra ogni somma superiore alle lire 8500 di retribuzione.

La determinazione delle indicate quote e il conseguente ammontare al netto del reddito assoggettato all'imposta non può dare luogo a reclamo in via amministrativa nè in via giudiziaria.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; e trattandosi di un disegno di legge composto di un articolo unico, più tardi sarà votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Presentazione di disegni di legge.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Disposizioni sui ruoli organici delle amministrazioni dello Stato ».

Si tratta di un disegno di legge che il Senato ha già approvato e che è stato leggermente modificato dall'altro ramo del Parlamento. Io prego pertanto che questo progetto di legge sia inviato all'esame della stessa Commissione che già l'altra volta ebbe ad esaminarlo.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. presidente del Consiglio della presentazione di disegno di legge il quale, a seconda del desiderio espresso dall'onor. presidente del Consiglio, verrà stampato e trasmesso all'esame della stessa Commissione che già su di esso ebbe a riferire.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Trattamento doganale a favore di alcuni prodotti originari della Colonia Eritrea;

Senatori votanti 72

Favorevoli 64

Contrari 8

Il Senato approva.

Interpretazione e dichiarazione degli effetti dell'art. 3 della legge 17 maggio 1900, n. 173 sul credito comunale e provinciale;

Senatori votanti 72

Favorevoli 64

Contrari 8

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE 1902 904 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 LUGLIO 1904

Indennità ai superstiti della campagna dell'Agro Romano;

Votanti	72
Favorevoli	61
Contrari	11

Il Senato approva.

Provvedimenti necessari a riparare i danni cagionati alla Biblioteca Nazionale di Torino e per le riforme urgenti degli impianti d'illuminazione e riscaldamento nelle Biblioteche e negli Archivi del Regno;

Votanti	72
Favorevoli	64
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in Regi degli Istituti secondari;

Senatori votanti	72
Favorevoli	59
Contrari	13

Il Senato approva.

Modificazioni di alcuni ruoli organici del personale dell'amministrazione finanziaria;

Senatori votanti	72
Favorevoli	61
Contrari	11

Il Senato approva.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora procederemo all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto di sei fra gli otto progetti di legge approvati oggi per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di far l'appello nominale.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, procede all'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto:

Regificazione del ginnasio e della scuola tecnica di Pistoia;

Senatori votanti	70
Favorevoli	57
Contrari	12
Astenuti	1

Il Senato approva.

Costruzione di un nuovo edificio per la clinica chirurgica della R. Università degli studi di Parma;

Senatori votanti	70
Favorevoli	57
Contrari	12
Astenuti	1

Il Senato approva.

Provvedimenti per la gestione della rete telefonica urbana di Venezia in seguito a revoca della concessione;

Senatori votanti	70
Favorevoli	61
Contrari	8
Astenuti	1

Il Senato approva.

Modificazioni al ruolo organico delle carriere di seconda e terza categoria (ragioneria e categoria d'ordine) del Ministero degli affari esteri;

Senatori votanti	70
Favorevoli	59
Contrari	10
Astenuti	1

Il Senato approva.

Destinazione di un ufficiale dell'Ordine giudiziario in qualità di Console aggiunto presso i Regi Consolati in Alessandria e Cairo;

Senatori votanti	70
Favorevoli	62
Contrari	7
Astenuti	1

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE 1902-904 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 LUGLIO 1904

Ruolo organico del personale addetto alle biblioteche;

Senatori votanti	70
Favorevoli	60
Contrari	9
Astenuti	1

Il Senato approva.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per la tornata di domani alle ore 15:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni all'ordinamento giudiziario;

Provvedimenti a favore del Sindacato obbligatorio di assicurazione mutua contro gli infortuni del lavoro fra gli esercenti di miniere di zolfo della Sicilia;

Modificazione al disegno di legge riguardante l'approvazione di nuove e maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1903-904;

Transazione della lite tra il Ministero della pubblica istruzione e gli eredi di Ottone Bausch;

Attivazione del nuovo catasto;

Disposizioni speciali per la chiamata della leva di mare della classe 1884;

Provvedimenti in favore dei danneggiati dal terremoto del 24 febbraio 1904 in alcuni comuni della provincia di Aquila;

Ricostituzione in comune autonomo di Cappelle distaccandolo dal comune di Montesilvano (Teramo);

Modificazione al ruolo organico del personale della Direzione generale del Fondo per il culto;

Disposizioni sui ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato.

La seduta è sciolta (ore 18.45).

Licenziato per la stampa l'8 luglio 1904 (ore 11)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.